Sent. n.28/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO	Presidente
Maria Luisa ROMANO	Consigliere relatore
Maria Gabriella DODARO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **numero 9101** del registro di segreteria promosso nei confronti di ANDREANI TRIBUTI Srl (C.F./P.IVA 0141292043), agente contabile del Comune di Venosa (PZ) nella qualità di concessionario alla riscossione di tributi comunali, e sui conti giudiziali nn. 22800 22808, 22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816 , 22916;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del giorno 15 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela Micele: nessuno comparso per l'agente contabile e per l'Amministrazione interessata e data per letta la relazione del Magistrato incaricato con il consenso dell'Ufficio di Procura in persona del VPG dott.ssa Ilda Colucci, che ha rassegnato le proprie conclusioni come da

verbale di udienza;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

Considerato e ritenuto in

FATTO

Con relazione unificata n. 274, depositata in data 9 dicembre 2024, il Magistrato istruttore, riferiva su n. 11 conti giudiziali resi, per gli esercizi dal 2018 al 2023, da ANDREANI TRIBUTI Srl (C.F./P.IVA 0141292043), nella qualità di concessionario alla riscossione di tributi comunali/agente contabile del Comune di Venosa (PZ), tutti depositati alla Segreteria della Sezione in data 25 giugno 2024 tramite applicativo Sireco e regolarmente acquisiti ai numeri 613314, 613320, 613335, 613341, 613347, 613351, 613356, 613360, 613367, 612984, 613367, come di seguito individuati e declinati nell'oggetto specifico della gestione affidata, nonché nelle annualità di riferimento:

- conti nn. 22811, 22809, 22813, 22815, 22916, rispettivamente riferiti agli anni 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023, relativi alle riscossioni dell'Imposta Comunale sulle pubbliche affissioni;

- nn. 22812, 22808, 22810, 22814, 22816, rispettivamente riferiti agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, aventi ad oggetto la riscossione della TOSAP;

- n. 22800 avente ad oggetto la riscossione di TOSAP/COSAP per l'anno 2023.

In tale contesto, evidenziava che ciascuno dei menzionati conti,

ancorché firmato e sottoscritto dall'agente contabile, era stato

depositato privo di attestazione di regolarità contabile e di concordanza con le scritture detenute dall'Amministrazione, adempimenti in cui si sostanzia la parificazione dei conti giudiziali di cui all'art. 618 del r.d. n.827/1924, chiedendo di rimettere al vaglio collegiale la dichiarazione di improcedibilità, con richiamo alla lettura in combinato dei commi 1 e 3 dell'art. 140 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174- Codice della giustizia contabile (Cgc) disposizioni per le quali la costituzione in giudizio dell'agente contabile avviene con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica" e stante, perciò, l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, in passato consentita dall'art. 28 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. A tale conclusione conducevano, ad avviso del magistrato istruttore, anche le disposizioni degli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3 del medesimo Cgc.

Con decreto presidenziale in data 17 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza per la data odierna ed altresì disposte le comunicazioni alla Procura contabile per le proprie conclusioni e all'Amministrazione comunale per la produzione di memorie e/o documentazione nonché per la notifica all'agente contabile interessato, quest'ultima poi regolarmente ed a buon fine effettuata, come da documentazione in atti.

Con memoria depositata il 19/03/2025 la Procura, richiamata

la valenza sostanziale della parificazione per la verifica della regolarità dei conti, concludeva chiedendo, in linea con la

prospettazione istruttoria, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per tutte le prodotte contabilità, *"in quanto, senza la parificazione,* le stesse *non sono idonee a costituire l'agente contabile in giudizio".*

In sede di costituzione, il Comune di Venosa produceva, per ciascuna delle singole annualità dal 2018 al 2023, alle quali si riferiscono i conti giudiziali all'esame, le determine (n. 54 del 05/04/2019 relativa all'esercizio 2018, n. 75 del 06/06/2020 relativa all'esercizio 2019, n. 40 del 06/04/2021 relativa all'esercizio 2020; n. 44 del 04/04/2022 relativa all'esercizio 2021; n. 41 del 11/03/2023 relativa all'esercizio 2022 e n. 29 del 28/02/2024 relativa all'esercizio 2023) annualmente adottate dal Responsabile del Servizio finanziario ex artt. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ai fini della definizione delle chiusure contabili da rendicontare.

Dette determine, tranne quella concernente l'esercizio finanziario 2018 (del. n. 54/2019) genericamente attestante la regolarità contabile ex art. 147 TUEL delle operazioni di riaccertamento delle partite iscrivibili in conto residui, richiamano in premessa i conti annuali resi dagli agenti contabili a materia e a denaro "interni" all'Ente ex art. 233 dello stesso TUEL, dichiarandone in parte dispositiva la parificazione, stante la verificata *"corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati*

durante l'esercizio finanziario [di riferimento] *con le risultanze del conto del bilancio*".

In udienza, nessuno comparso per il Comune di Venosa, la

Procura, edotta dell'avvenuta produzione in corso di giudizio della suddetta nuova documentazione, ribadiva le conclusioni in atti, insistendo per la declaratoria di improcedibilità.

. **DIRITTO**

Sulla deferita questione preliminare in diritto concernente la procedibilità del giudizio su un conto giudiziale che, come quelli epigrafati e riportati in fatto, risulti privo di attestazione di parificazione da parte dell'Amministrazione nell' interesse della quale l'agente contabile opera, il Collegio ritiene non sussistano motivi per discostarsi da quanto prospettato dal magistrato istruttore e dalle convergenti conclusioni dell'Ufficio di Procura. Al riguardo, va premesso che la parifica si sostanzia in una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture e gli elementi in possesso dell'amministrazione alla quale pertiene la gestione di valori del contabile, finalizzata a garantire la veridicità e la certezza del conto da esaminare in sede giudiziaria.

Ne è perciò indiscussa sul piano sostanziale la natura di atto di certazione che necessariamente accede al conto da giustiziare e che va emesso con forme idonee a renderlo conoscibile come tale nonché a compendio di procedimenti di verifica e controllo condotti in fase amministrativa (cfr. C.d.C., SS.RR. in sede

consultiva, n. 4/2020).

In tal senso, del resto, la parifica è adempimento richiesto obbligatoriamente alle amministrazioni per le quali il contabile agisce, ai sensi dell'art. 168 del RD 23 maggio 1924, n. 827,

applicabile anche agli enti locali quale archetipo normativo generale in materia ed in virtù del richiamo alle leggi vigenti contenuto in proposito nell'art. 93 del d.lgs. 267/2000 Testo unico Enti Locali, nonché e nello specifico per gli agenti alla riscossione delle entrate comunali diversi dal tesoriere/cassiere dal punto 4.2 del Principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011.

Fermo quanto sopra circa l'*an* della parifica, la questione posta riguarda il *quando* della stessa agli effetti della regolare instaurazione del giudizio.

Al riguardo, il Collegio ritiene che alla parifica, in vigenza della disciplina dettata dal d.lgs. 176/2016, vada attribuito rinnovato rilievo di requisito perfezionativo del deposito del conto e, perciò, del giudizio che con il deposito stesso prende l'avvio: ovvero una con valenza di presupposto processuale imprescindibile per la sua giustiziabilità.

In effetti, l' art. 139 del cgc, nel distinguere con chiarezza gli obblighi di presentazione del conto ricadenti sul contabile e quelli di deposito per il giudizio intestati all'amministrazione, con superamento dell'ipotesi di cui dall'art. 45, comma 1, del RD 1214/1934, prevede espressamente che il responsabile del

procedimento a ciò preposto proceda al deposito stesso solo dopo l'espletamento della "*fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa*" e "***previa*** *parificazione*" (art. 139, comma 2). Nella stessa direzione dispone, per gli agenti della riscossione dei Comuni e nell'ambito delle regole del bilancio

armonizzato, il richiamato punto 4.2 del Principio contabile di cui all'allegato 4 del d.lgs. 118/2011.

In coerenza e in combinato, per i commi 1 e 3 dell'art. 140 cgc, il conto va depositato *"munito dell'attestazione di parifica*", e solo successivamente assegnato al giudice designato quale relatore (art. 140, commi 1 e 3). E', dunque, solo con il deposito del conto parificato che si perfeziona la costituzione in giudizio del contabile.

Rafforza tale assunto l'art. 145, comma 3, cgc, a tenore del quale il giudice relatore deve verificare la parificazione del conto prima di procedere al suo esame, con superamento della possibilità di promuoverne l'acquisizione in istruttoria, già contemplata dall'art. 28 del vecchio Regolamento di procedura (r.d. n. 1038/1933), peraltro espressamente abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D. lgs. n. 174/2016.

In questo contesto, parimenti non può esservi spazio per la regolarizzazione del deposito con la produzione tardiva della parifica da parte dell'amministrazione interessata, ancorché detta attestazione sia stata tempestivamente e regolarmente emessa, giacché l'inesistenza di un presupposto processuale all'atto dell'avvio del giudizio ne inficia in modo insanabile la valida incardinazione.

Ad avvalorare l'esposto convincimento, del resto, vi è il disposto dell'art. 141, comma 7, del richiamato d.lgs. 174/2016 che prevede la sanzionabilità del responsabile del procedimento in caso di mancato regolare deposito alla Sezione del conto

presentato all'Amministrazione dall'agente contabile interessato, portando così ad escludere l'ammissibilità, già contemplata dall'art. 611 del RD. 827/1924, di un deposito diretto da parte di quest'ultimo, anche in assenza di intervenuta parifica.

Alla luce dell'illustrato quadro generale, pertanto, il presente giudizio, conformemente alle richieste del magistrato designato e alle conclusioni dell'Ufficio di Procura, va dichiarato improcedibile, giacché *ex actis* instaurato mediante irrituale deposito di conti non corredati da attestazione di parifica, cioè in difetto di un presupposto imprescindibile per la sua prosecuzione.

Parimenti, per quanto detto, non può darsi alcun rilievo sanante all'avvenuta produzione in corso di causa da parte del Comune di Venosa delle determine di regolarità adottate a suo tempo dal Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'approvazione dei rendiconti generali comunali degli esercizi finanziari ai quali afferiscono i conti giudiziali oggetto del presente giudizio.

Detta tardiva produzione, semmai, potrebbe essere tenuta in considerazione quale rinnovato deposito degli stessi conti, agli

effetti della decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 cgc e dell'avvio di un nuovo giudizio, da iscrivere autonomamente a ruolo a cura della Segreteria.

Senonché nella specie si oppone anche a tale soluzione l'inidoneità concreta delle esibite determine a tener luogo di dichiarazione di parifica.

Tali provvedimenti, infatti, sebbene rientranti nelle tipologie di

atti astrattamente equipollenti ad una attestazione di parifica apposta in calce al conto (cfr *ex multis* Sez. giur. Calabria sent. nn. 201/2023 e 152/2024) perché adottati secondo l'iter tracciato dagli art. 233, comma 1, TUEL e dal richiamato Principio contabile applicato n. 4/2 punto 4.2, sono *per tabulas* riferite ai soli agenti contabili interni del Comune ed al tesoriere, figure individuate dagli artt. 95 e 233 TUEL e tra le quali non può farsi automaticamente rientrare quella degli incaricati alla riscossione sulla base di apposito titolo giuridico, non a caso separatamente disciplinati dalla richiamata regola del bilancio armonizzato.

Ed invero, posto che la qualità di agente contabile - con conseguente istaurazione di quella relazione di servizio cui pertengono gli obblighi di resa del conto giudiziale e le responsabilità della gestione giustiziabili dinanzi alla Corte dei conti - si acquisisce per il sol fatto di condurre una gestione contabile di pertinenza di un'amministrazione pubblica e, perciò, anche a prescindere dalla natura e dalla stessa esistenza di

formale titolo giuridico legittimante (Cass. Civ. S.U. sent. n. 21871/2019, n. 5978/2022 e ordinanza n. 20094/2022), è indubitabile che i caratteri di tale relazione sono influenzati dalla fonte della legittimazione, anche a fini classificatori. Sotto questo profilo, la qualificazione di agente contabile interno è pacificamente riferita ai dipendenti dell'amministrazione con maneggio di denaro o valori, mentre quella di contabile esterno è propria di soggetti altrimenti immessi in una gestione contabile.

Si tratta di una distinzione che rileva con particolare evidenza nella specie, in quanto rimarcata dalla stessa duplicità di disciplina dettata per gli agenti contabili degli enti locali, come innanzi esposta. In altre parole, è da ritenere che proprio la esistenza di norme *ad hoc* per i concessionari alla riscossione delle entrate comunali sia elemento positivo che di per sé si oppone alla loro riconduzione al novero degli agenti contabili interni ai quali è dedicato l'art. 233 TUEL.

E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e ineludibilità del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non influisce sull'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (con valida parifica) dei conti qui reputati non giustiziabili, con apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Inoltre, esclusa per i conti oggetto del presente giudizio la procedibilità, in caso di persistente inadempimento del Comune

rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141, comma 7, cgc da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

La natura e l'esito in rito del giudizio comportano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto

iscritto al n. 9101, avente ad oggetto i conti giudiziali epigrafati relativi al Comune di Venosa (PZ), ne dichiara l'improcedibilità.

Dispone la comunicazione della decisione alla competente Procura regionale per la Basilicata, per le eventuali iniziative di competenza.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Consigliere relatore	Il Presidente
(Maria Luisa Romano)	(Luigi Cirillo)
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente Angela Micele